

Ai fondi pensione negoziali

Alle società che hanno istituito  
fondi pensione aperti

Alle imprese di assicurazione che  
hanno istituito PIP *ex* D.lgs.  
252/2005

Ai fondi pensione preesistenti

LORO SEDI

Roma, 21/12/2022

Prot. 0005910/22

Trasmissione via e-mail

**Oggetto: Adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2019/2088 e dal  
Regolamento delegato (UE) 2022/1288 in materia di informativa sulla  
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari**

Il Regolamento (UE) 2019/2088 (di seguito, Regolamento *Disclosure*), come modificato dal Regolamento (UE) 2020/852, ha dettato norme armonizzate sulla trasparenza, per i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari, circa l'integrazione dei rischi di sostenibilità e la considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità nei loro processi e la comunicazione delle informazioni connesse alla sostenibilità relative ai prodotti finanziari.

I sopra citati Regolamenti trovano applicazione con riferimento alle forme pensionistiche complementari e alle società che hanno istituito le predette forme, giacché rientranti nell'ampia definizione di partecipanti ai mercati finanziari. Le relative previsioni riguardano, per quanto qui rileva, l'informativa da rendere sui siti *web*, la documentazione precontrattuale, i bilanci/rendiconti di tutte le forme pensionistiche complementari.

Con il Regolamento delegato (UE) 2022/1288 del 6 aprile 2022 (di seguito, Regolamento delegato) sono state, poi, dettate specifiche norme tecniche di regolamentazione recanti gli *standard* tecnici da utilizzarsi per la divulgazione di talune delle informazioni in tema di sostenibilità previste dal Regolamento *Disclosure*.

Più precisamente, le norme tecniche di regolamentazione di cui al citato Regolamento delegato specificano:

- le dichiarazioni da rendere sui siti *web*, e la relativa modalità di presentazione, sulla presa in considerazione (ovvero sulla mancata presa in considerazione) dei principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità (*Principal Adverse Impact - PAI*);
- le informazioni da riportare sui siti *web*, nell'Appendice alla Nota informativa sulla sostenibilità e in allegato ai bilanci/rendiconti, con riguardo ai prodotti che promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali (*ex art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088*) o che hanno come obiettivo investimenti sostenibili (*ex art. 9 del Regolamento (UE) 2019/2088*).

Il Regolamento delegato si applica dal 1° gennaio 2023. In vista di tale data, si ritiene utile riepilogare, con la presente Circolare, quali sono gli adempimenti informativi previsti dalla predetta normativa, al fine di agevolare l'attività di ricognizione e adeguamento da parte dei soggetti in indirizzo.

Le scadenze di seguito riportate - da considerare come termini ultimi entro i quali i soggetti vigilati sono tenuti a porre in essere i vari adempimenti - sono definite avendo presente, da un lato, l'esigenza di evitare che i fondi debbano effettuare più aggiornamenti in un tempo limitato, considerata la prossimità del termine per l'aggiornamento della Nota informativa (31 marzo) da parte delle forme pensionistiche/società e, dall'altro, che si determini un disallineamento tra informazioni rese in sede di Nota informativa e informazioni pubblicate sul *web*.

## **SITI WEB**

Come indicato nelle Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza, di cui alla Deliberazione COVIP del 22 dicembre 2020, le forme pensionistiche complementari/società pubblicano sul proprio sito *web* (area pubblica) le informazioni previste dal Regolamento *Disclosure* e dalla relativa normativa di attuazione circa i prodotti che promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali o che hanno come obiettivo investimenti sostenibili, nonché circa le politiche sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti e sugli effetti negativi per la sostenibilità.

In particolare, tenuto conto della normativa sopra richiamata, gli adempimenti da porre in essere sono i seguenti:

**Entro il 31 marzo 2023 – Informazioni a livello di prodotto (da intendersi riferite al singolo comparto della forma pensionistica complementare).**

Il Regolamento delegato (Capo IV) elenca le informazioni sul prodotto da riportare sui siti *web* in conformità all'art. 10, paragrafo 1, del Regolamento *Disclosure*.

In particolare:

- nella Sezione 1, articoli da 24 a 36, viene regolamentata l'informativa relativa ai prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali *ex art. 8 del Regolamento Disclosure*;
- nella Sezione 2, articoli da 37 a 49, viene regolamentata l'informativa relativa ai prodotti finanziari che hanno come obiettivo investimenti sostenibili *ex art. 9 del Regolamento Disclosure*.

Le informazioni vanno riportate per ciascun comparto che presenti le predette caratteristiche. Dette informazioni sono pubblicate in un'apposita sezione del sito *web* denominata "Informativa sulla sostenibilità", da inserire all'interno dell'area pubblica.

**Entro il 30 giugno di ogni anno (a partire dal 30 giugno 2023) – Informazioni a livello di soggetto (e, cioè, di forma pensionistica complementare o di società che istituisce la forma).**

L'art. 3 del Regolamento *Disclosure* prevede che i partecipanti ai mercati finanziari pubblicano sui loro siti *web* informazioni circa le rispettive politiche sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nei loro processi decisionali relativi agli investimenti. L'informativa è pubblicata nel sito *web* all'interno dell'"Informativa sulla sostenibilità", sotto la voce specifica intitolata "Politiche sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti".

L'art. 4 del Regolamento *Disclosure* prevede che i partecipanti ai mercati finanziari sono tenuti a pubblicare annualmente, sui propri siti *web*, una delle due seguenti dichiarazioni, tra di loro alternative:

a) ove prendano in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, una dichiarazione concernente le politiche di dovuta diligenza per quanto riguarda tali effetti, tenendo debitamente conto delle loro dimensioni, della natura e dell'ampiezza delle loro attività e della tipologia dei prodotti finanziari che rendono disponibili;

b) ove non prendano in considerazione gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, una chiara motivazione di tale mancata considerazione comprese, se del caso, informazioni concernenti se e quando intendono prendere in considerazione tali effetti negativi.

Il Regolamento delegato prevede che la dichiarazione in parola vada resa conformemente a quanto previsto nel relativo Allegato I e in conformità alle prescrizioni di cui agli articoli da 5 a 10 del succitato Regolamento.

L'art. 4 del Regolamento delegato dispone che la dichiarazione di cui alla predetta lettera a) deve essere pubblicata all'interno della sezione "Informativa sulla sostenibilità", sotto la voce specifica intitolata "Dichiarazione sui principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità".

Circa la dichiarazione di cui alla sopra indicata lettera *b*), il Regolamento delegato chiarisce, nell'art. 12, quali sono le informazioni da fornire. Tenuto conto della citata previsione, tale dichiarazione va resa nella sezione "Informativa sulla sostenibilità", sotto la voce specifica "Mancata presa in considerazione degli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità".

## **NOTA INFORMATIVA**

### **Entro il 31 marzo 2023.**

Come è noto, la COVIP con le Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza ha previsto che le informazioni, in merito all'informativa precontrattuale, di cui al Regolamento *Disclosure*, siano riportate in un'apposita Appendice alla Nota informativa (Informativa sulla sostenibilità).

Al riguardo, si fa presente che l'art. 6 del Regolamento *Disclosure* definisce le informative che vanno inserite nell'apposito allegato alla Nota informativa (nel nostro caso la suddetta Appendice) in merito all'integrazione dei rischi di sostenibilità, mentre l'art. 7 del medesimo Regolamento detta disposizioni circa le ulteriori informazioni da riportare in detto documento circa gli effetti negativi per la sostenibilità a livello di prodotto.

Gli articoli 8 e 9 del Regolamento *Disclosure* dettano, poi, disposizioni circa le informazioni specifiche da riportare nella suddetta Appendice rispettivamente laddove il prodotto finanziario promuova caratteristiche ambientali e/o sociali o una combinazione di tali caratteristiche ovvero che hanno come obiettivo investimenti sostenibili.

A tale ultimo proposito, si evidenzia che il Regolamento delegato detta disposizioni di dettaglio negli articoli da 14 a 22 e definisce gli schemi di informativa da fornire nell'ambito dell'informativa precontrattuale, per quanto riguarda i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali o che hanno come obiettivo investimenti sostenibili (rispettivamente, Allegato II e Allegato III del citato regolamento).

Nelle more di un aggiornamento delle Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza, si fa presente che è da intendersi superata l'indicazione ivi fornita in merito alle diverse sezioni in cui ripartire l'Appendice. La struttura dell'Appendice dovrà pertanto essere uniformata a quella degli schemi dettati dalla normativa eurounitaria.

Si evidenzia, inoltre, che le citate Istruzioni si intendono superate anche con riferimento al rimando contenuto nell'ambito della Scheda "Presentazione", della Parte I "Le informazioni chiave per l'aderente", che va modificato inserendo uno specifico

riferimento all'Appendice "Informativa sulla sostenibilità" (in conformità a quanto previsto dall'art. 14, paragrafo 2, del Regolamento delegato).

Le informazioni da riportare in Appendice e riguardanti i prodotti finanziari sono da rendere con riferimento a ciascun comparto della forma pensionistica. Nel caso in cui nessun comparto della forma pensionistica promuova caratteristiche ambientali e/o sociali o abbia come obiettivo investimenti sostenibili, l'Appendice può essere redatta a livello di forma pensionistica.

Si precisa, infine, che il termine sopraindicato trova applicazione anche ai fondi pensione preesistenti il cui modello gestionale prevede una gestione, in tutto o in parte, di tipo assicurativo, i quali effettuano l'aggiornamento annuale entro una diversa scadenza. Anche siffatti fondi pensione dovranno pertanto adeguare la Nota informativa alla normativa eurounitaria sopra indicata entro la data succitata e provvedere, entro lo stesso termine, al suo deposito.

## **BILANCI/RENDICONTI**

### **Bilanci/Rendiconti relativi all'esercizio 2022, da approvarsi nel corso del 2023.**

Il Regolamento delegato detta, in conformità all'art. 11 del Regolamento *Disclosure*, norme di dettaglio (negli articoli da 50 a 67) circa le informazioni da produrre unitamente ai bilanci/rendiconti per quanto riguarda i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali o che hanno come obiettivo investimenti sostenibili e definisce gli schemi di tali informative (si vedano, rispettivamente, l'Allegato IV per i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali e l'Allegato V per i prodotti finanziari che hanno come obiettivo investimenti sostenibili).

Tali informazioni andranno riportate in un apposito allegato al Bilancio/Rendiconto.

\*\_\*\_\*\_\*

Contestualmente alla presente Circolare sono stati aggiornati gli schemi esemplificativi di Nota informativa, fornendo anche separata evidenza delle informazioni da inserirsi, a seconda dei casi, nell'apposita Appendice "Informativa sulla sostenibilità". È stato inoltre predisposto uno schema esemplificativo del succitato allegato al bilancio/rendiconto, in conformità sempre alla normativa eurounitaria sopra richiamata.

In tali ambiti, sono state, altresì, fornite indicazioni sulle informative che vanno rese in merito a quei comparti che non tengono conto dei profili inerenti alla sostenibilità.

I suddetti schemi, e le relative Appendici, sono disponibili sul sito della COVIP nella Sezione Normativa/Fondi pensione/Atti generali della COVIP/Schemi esemplificativi.

Il Presidente: PADULA